

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 112/36/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Mantova, ha interposto gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in epigrafe indicata, che ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla contribuente avverso avviso di accertamento maggior imposta anno 2004.

Lamenta l'Ufficio carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza ed in particolare la circostanza che i giudici di prime cure non avrebbero attentamente interpretato il dettato normativo, insistendo per il riesame del merito e l'accoglimento dell'appello. Si è costituita la contribuente contestando l'assunto dell'Ufficio, insistendo per il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale per quella parte della sentenza che ha confermato impugnato avviso di accertamento.

Il ricorso in appello è stato quindi esaminato e deciso nell'odierna udienza camerale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminati gli atti rileva che trattasi di vertenza riguardante reddito di società di persone.

Su questa tematica la Suprema Corte di Cassazione con sentenza a sezione unite ha formulato chiari principi in ordine alla necessità di integrazione del contraddittorio laddove il ricorso fosse proposto da un solo socio o dalla sola società.

Nel caso di specie si controverte sul ricorso proposto dalla società, senza l'intervento dei soci.

Tutto ciò rilevato occorre osservare che l'unitarietà dell'accertamento che è (o dev'essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso ad un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato. In ultima analisi cioè tutti gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/2007). Trattasi, pertanto, di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente ex art. 29, D.Lgs. 546/92).

Diretta conseguita di ciò è che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli art. 101 cpc. e 111 Cost., comma secondo, e trattasi di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento," (Cass. Sez. Unite n.14815/08).

Ciò premesso verificata la corrispondenza della fattispecie esaminata, col principio di diritto enunciato, in quanto la presente controversia è stata instaurata dalla sola società, senza che i primi giudici avessero ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, questo giudice rileva la nullità del procedimento e dispone il rinvio

della causa alla CTP di Brescia per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.59 lett.(b del D.Lgs n.546/92.

Nulla sulla spese.

PQM

La Commissione dichiara la nullità della sentenza n. 58/02/2009 del 19.5.2009 della CTP di Brescia e dispone la trasmissione degli atti alla

Commissione medesima.

Nulla per le spese.